

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Via A. Friggieri 108 – Roma (Rm) 00136

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA

Ricorso per motivi aggiunti (nel giudizio NRG 16925/2023)

Nell'interesse di **Ezio Mercuri**, nato a Lamezia Terme (Cz) il 11.06.1983 e ivi residente alla Via Monsignor Davoli Azio 65, c.f. MRCZEI83H11M208C, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Granata (C.F. GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: danilogranata23@pec.it; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288.

-Ricorrente

CONTRO

Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam, Formez Pa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

Agenzia delle Entrate, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, alla Via Giorgione, 106 – 00147, Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n. 12

Agenzia delle Entrate – Direzione regionale Liguria, in persona del Direttore p.t., con sede in Via Fiume, 2 - 16121 Genova, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n. 12

- Resistenti

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

Erika Armanino, Nicola Falanga Di Ruocco C.F. DRCNCL96D25L845Y,

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra misura cautelare opportuna,

nella prossima Camera di Consiglio che si chiede sin da ora di fissare:

- 1) Dell'Atto prot. n. 12299/2024 di approvazione della graduatoria di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell'area dei funzionari per attività tributaria, di cui n. 152 per la Regione Liguria (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall'atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall'atto n. 224448 del 9 maggio 2024), riportata nell'allegato A, parte integrante del presente atto, per come pubblicato in data 14.05.2024 sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella parte in cui non ricomprende parte ricorrente;
- 2) Della graduatoria di merito della Regione Liguria (Allegato A al detto atto di approvazione), nella parte in cui non ricomprende parte ricorrente;
- 3) Dell'Elenco dei vincitori (Allegato B);
- 4) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi : a) ogni verbale/atto sotteso alla formulazione delle dette graduatorie; b) gli atti di convocazione, gli avvisi di scelta sede, le assegnazioni delle sedi, le prese di servizio e i contratti di lavoro eventualmente pubblicati, approvati, disposti e stipulati nelle more del presente giudizio, ove lesivi per gli interessi di parte ricorrente; c) l'Elenco esiti anonimi pubblicati per Regione, in ogni parte lesiva;

unitamente ad ogni altro atto/provvedimento impugnato in sede principale

per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo, previa eliminazione della penalità assegnata, sui quesiti n. 29, 58, 44 e 60, e, in ogni caso, al riesame del punteggio,

In subordine,

per l'accertamento,

dell'illegittimità dell'operato amministrativa inerente la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova, con l'adozione di ogni provvedimento consequenziale.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Premessa in fatto

In data 24.07.2023 l'Agenzia delle Entrate bandiva un concorso pubblico (n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall'atto n. 300017 del 24 agosto 2023), per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 3970 unità per l'area funzionari, per attività tributaria.

Per la gestione delle prove selettive, l'Agenzia delle Entrate si avvaleva della Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa.

Ai sensi dell'art. 2 del bando, tra gli altri requisiti, veniva previsto quale titolo per essere ammessi, una laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33) Scienze dell'Economia e della gestione aziendale (L-18); oppure: diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, conseguito secondo l'ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o titolo equipollente per legge; oppure: laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009. Dalla lettura del bando di concorso, che si evince che il concorso *de quo* prevedeva una prova scritta in modalità informatica consistente “**in una serie di quesiti a risposta multipla**” volti ad accertare la conoscenza delle materie di seguito specificate:

- *diritto tributario ed elementi di teoria dell'imposta;*
- *diritto civile e commerciale;*
- *diritto amministrativo;*
- *contabilità aziendale;*
- *elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari.*

Tra le generiche e poco chiare indicazioni fornite ai partecipanti all'interno del bando di concorso, l'Amministrazione comunicava, altresì, testualmente che “*Ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in sede di prova scritta si procederà anche all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese*”.

Ai sensi dell'art. 6 del bando, la prova veniva valutata in trentesimi e s'intendeva superata con il punteggio di 21/30.

Nessun cenno, neppure con il successivo atto modificativo del 24 agosto 2023, né con altri successivi provvedimenti, riguardo al numero dei quesiti, al modo in cui sarebbero state strutturate le domande, al tempo che ciascun candidato avrebbe avuto a disposizione e, soprattutto, ai criteri di valutazione adottati dall'Amministrazione nell'attribuzione del punteggio per ciascuna risposta.

In data 04.09.2023 veniva pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate un ulteriore avviso recante le indicazioni per la prova scritta ove sostanzialmente si ribadiva ciò che era già previsto dal bando, **e nulla di più**. Ancora, dunque, nessuna informazione sul valore delle risposte esatte, errate e non date della prova scritta, né tantomeno sulle tempistiche.

Ezio Mercuri, odierno ricorrente, partecipava al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 3970 unità per l'area funzionari, per attività tributaria, bandito dall'Amministrazione *de qua*, per il profilo tributario, totalizzando un punteggio della prova scritta pari a **19.79** /30 e non raggiungendo, pertanto, il punteggio minimo necessario a superare la prova pari a 21/30. Soltanto dalla presa visione dell'esito prova scaricabile dalla propria area personale, il ricorrente prendeva atto che il quesito corretto valeva + 0,43 pt, la risposta errata – 0,08 e la risposta non data 0.

Tuttavia, la prova scritta sottoposta al ricorrente conteneva una serie di quesiti ambigui e/o errati per come si dirà meglio nella parte in *Diritto*.

In data 24.11.2023 sul sito dell'Agenzia dell'Entrate è stato pubblicato l'Elenco dei soggetti – individuabili tramite apposito *barcode* – ritenuti idonei, tra cui, ovviamente, non rientra il ricorrente.

Pertanto, considerato l'ingiusto punteggio assegnato, al ricorrente non restava che proporre ricorso al TAR.

La causa assumeva il NRG 16925/2023.

Nelle more del giudizio, a gennaio venivano pubblicati gli Elenchi anonimi degli idonei distinti per Regione.

All'esito della camera di consiglio del 20.02.2024, il Tar Roma, con ordinanza , respingeva l'istanza cautelare per insussistenza del *periculum in mora*.

Successivamente, la P.a. resistente pubblicava l'avviso con cui rimandava la pubblicazione delle Graduatorie definitive entro la data del 15.05.2024 per valutare l'applicabilità della normativa "*Taglia – idonei*" al concorso *de quo* alla luce degli ultimi sviluppi giurisprudenziali (Sentenza n. 6389/2024 Tar Roma – Sez. 2 Ter).

In data 09.05.2024 veniva pubblicato il provvedimento di rettifica al bando, con cui si sanciva la disapplicazione della suddetta normativa al concorso *de quo*.

In data 14.05.2024 venivano pubblicati gli atti di approvazione delle graduatorie regionali, le graduatorie di merito e gli elenchi dei vincitori distinti per Regione.

Considerato l'ingiusto punteggio assegnato a parte ricorrente non resta che proporre ricorso avverso gli atti procedurali della Regione Toscana, quali provvedimenti definitivi, onde ottenere il riesame, essere così dichiarato idoneo, per i seguenti motivi aggiunti di

DIRITTO

1. Illegittimità derivata della Graduatoria di merito del 14.05.2024

E' lapalissiano considerare come la Graduatoria di merito e il relativo provvedimento di approvazione siano illegittimi, unitamente a tutti gli altri atti connessi e conseguenti (avviso di scelta sedi – calendari – convocazioni – stipule contrattuali – immissioni in servizio), in quanto subiscono in via derivata le conseguenze dell'invalidità/illegittimità degli esiti delle prove scritte, in quanto ad essi strettamente collegati. Trattasi invero di un collegamento così stretto nel contenuto e negli effetti da far ritenere che l'atto successivo (la graduatoria) sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922).

Si è rivelato, dunque, doveroso onde evitare ogni decadenza possibile presentare motivi aggiunti, anche alla luce dell'avvenuto mutamento delle esigenze cautelari che, ora di certo, non possono dirsi assenti, anche a fronte della rapidità del procedimento assunzionale (per la Regione Lazio, infatti, è stato già pubblicato l'avviso di scelta sedi con termine al 24.05.2024).

All'uopo, vale la pena sottolineare che **in caso di accoglimento del ricorso parte ricorrente acquisirebbe il punteggio complessivo di 21.83**.

A questo punto, si richiamo integralmente le censure mosse con ricorso principale in ordine all'ambiguità dei quesiti e in merito all'incertezza dei criteri di giudizio.

1. **Eccesso di potere. Illogicità e irragionevolezza.**
2. **Ingiustizia grave e manifesta.**
3. **Violazione del DPR 487/94.**
4. **Violazione del principio della *parcondicio concursorum*.**
5. **Violazione dell'art. 51 Cost.**
6. **Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**
7. **Violazione dell'art. 3 Cost.**

Preliminarmente, giova evidenziare come il questionario della prova scritta svolta dal ricorrente presentasse ben 4 quesiti ambigui e/o errati.

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale “tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi: il ricorrente, oltre a sostenere una prova scritta al “buio”, si è ritrovato di fronte una serie di quesiti ambigui e/o errati, la cui presenza ha inciso negativamente sul punteggio finale ottenuto.

In tal contesto si evidenzia peraltro che il “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all'art. 1 comma 2 che “*il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]*”; principi, tutti, disattesi nella specie dall'agere amministrativo.

Orbene, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove

concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all'infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità-tecnica, eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinviene le proprie guarentigie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Da ciò l'interesse a ricorrere per contestare l'assegnazione del punteggio – così come concepito – sui quesiti a breve descritti, atteso che se al Mercuri venisse riconosciuto punteggio maggiore rispetto a quello ottenuto, lo stesso supererebbe la soglia di sbarramento (21/30).

Si anticipi sin da ora che la giurisprudenza amministrativa è ferma nel considerare che per il concorsista simili errori nella domanda rappresentano un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (cfr., in termini pressoché analoghi, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Ma esaminiamo i quesiti “incriminati” con ordine (sono scritti in conformità a come somministrati al candidato per come comprovabile *per tabulas* cfr. prova ricorrente).

Ebbene, in merito al quesito n. 29 del questionario sottoposto, si lamenta l'incompletezza e l'ambiguità della formulazione dello stesso nonché l'ambiguità della formulazione delle soluzioni prospettate dall'Amministrazione che, per come si dirà, risultano tutte errate. Il quesito in questione è il seguente:

“La base imponibile dell'IRAP è costituita?”

La Commissione chiede quindi che il candidato scelga una delle tre opzioni di risposta:

- a) *“Dal valore della produzione netta.*
- b) *Dal totale dei ricavi conseguiti.*
- c) *Dal totale dei costi sostenuti per l'acquisto di materie prime, beni strumentali, servizi”.*

la Commissione ha considerato CORRETTA la risposta sub. a) “**dal valore della produzione netta**” attribuendo una penalità pari a pt. -0,08 punti per la risposta flegmata dal ricorrente “*Dal totale dei costi sostenuti per l’ acquisto di materie prime, beni strumentali, servizi*”, ovverosia la sub c), che quindi veniva ritenuta errata dall’Amministrazione.

Dalla lettura del quesito, si evince, *ictu oculi*, che la formulazione dello stesso, nonché delle opzioni di risposta fornite, risultano poco chiari, eccessivamente generici ed equivoci, tanto da non conferire al candidato la possibilità di elaborare una risposta adeguata in tempi brevi, considerando che tutte e tre le opzioni di risposta fornite, per come meglio si dirà, non risultano adeguate.

Ebbene, il meccanismo di calcolo dell’IRAP è un procedimento molto più complesso e articolato rispetto a quello prospettato dall’Amministrazione che richiede, innanzitutto, una previa differenziazione e specificazione in merito alla categoria dei soggetti passivi considerati.

Per le società di persone e di capitali, gli enti commerciali residenti (diversi dalle banche e dalle assicurazioni) e gli imprenditori individuali, la base imponibile **IRAP** si **calcola** in maniera diversa , e come segue:

Alla differenza tra valore e costo della produzione (Conto Economico Lett. A – Lett. B) si devono aggiungere:

- Componente non deducibile di costo del lavoro;
- Svalutazione crediti compresi nell’attivo circolante;
- Perdite su crediti;
- Componente finanziaria dei canoni di leasing.

Alla base imponibile così ottenuta va poi applicata l’aliquota dovuta nel periodo d’imposta considerato.

- Imprese in regime forfettario: **calcolano la base imponibile** aumentando il reddito d’impresa, determinato forfettariamente, dell’importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro non deducibili ai fini IRAP e degli interessi passivi;
- Esercenti Arti e Professioni: si sottraggono dai compensi percepiti i costi sostenuti per l’attività professionale, compreso l’ammortamento dei beni materiali e immateriali ed escludendo interessi passivi e spese personale dipendente.
- Produttori agricoli: l’imponibile viene determinato come differenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’ammontare degli acquisti effettuati per la produzione agricola stessa. Il produttore agricolo esonerato dall’IVA lo è anche dall’IRAP.
- Enti non commerciali: l’imponibile è pari al totale dei compensi per lavoro dipendente, anche autonomo occasionale. Qualora l’Ente svolgesse attività commerciale si dovrà procedere trattare come per le imprese commerciali.
- Enti pubblici: vale quanto esposto per gli Enti non commerciali con una precisazione che, per il calcolo dell’IRAP retributiva, il criterio dell’imponibile è quello di cassa. Anche qui se l’Ente

pubblico svolge attività commerciale può fare richiesta di trattamento del calcolo dell'imponibili come le imprese commerciali.

Ebbene, è pacifico ritenere, alla luce di ciò, che l'Amministrazione ha prospettato un quesito generico e poco chiaro, prendendo in considerazione un procedimento che invece risulta particolarmente complesso e articolato, che è stato trattato in maniera estremamente semplicistica, ambigua e incompleta. Nessuna delle opzioni fornite ai candidati si può considerare corretta e ciò evidenzia, pertanto, la difficoltà per il ricorrente di fare una scelta adeguata, anche in tempi brevi.

In altre parole, **la mancata specificazione nella domanda della categoria di soggetti passivi considerati rende potenzialmente corrette e, nello stesso tempo, errate tutte le opzioni disponibili; il quesito può dunque ritenersi "tronco"**.

La giurisprudenza, di recente, ha confermato il principio secondo il quale sono invalidi i quesiti contenenti più risposte corrette ovvero nessuna risposta giusta (cfr. Tar Lazio, sentenza 11048/2021).

Nel caso che ci occupa, tutte le risposte devono essere considerate errate, anche la risposta considerata corretta dall'amministrazione che, anche graficamente, è troppo breve, forviante, sintetica, incompleta, approssimativa e dunque errata. Tale errore non può essere addebitato all'odierno ricorrente che non può pagare una simile superficialità e negligenza da parte dell'amministrazione nel formulare un quesito che prevede una penalità considerevole in caso di risposta errata (un criterio di valutazione di detta penalità che, tra l'altro, per come meglio si dirà in seguito, è stato specificato soltanto in sede di espletamento della prova d'esame). Pertanto, è diritto del ricorrente ottenere la riformulazione del punteggio ottenuto attraverso l'eliminazione della penalità prevista per il quesito *de quo* pari a pt. 0,08 e l'accreditamento di 0,43 pt. previsti per ogni risposta ritenuta corretta. In tal senso, e già solo per tale quesito, il ricorrente giungerebbe al punteggio di **20.3**.

Altra domanda da ritenersi ambigua è sicuramente la n. 58 del questionario, ovverosia la seguente:

Quali tra le seguenti alternative indica un soggetto al quale non può essere applicato il regime dello split payment?

a) Fondazioni partecipate dalla P.A.

b) Enti pubblici economici.

c) Società non quotate.

La P.a. ha ritenuto errata l'opzione flaggata dal ricorrente, ovverosia la a), ritenendo invece corretta la c). Tuttavia, la risposta di parte ricorrente non può ritenersi effettivamente errata in quanto secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 del 7/05/2018: *"Sono interessate dallo split payment le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%."* (cfr. circolare all.).

Di conseguenza, non può considerarsi errata la risposta data dal ricorrente, sicchè per oltre il 70% il regime dello split payment interessa le partecipate (sic!). Pertanto, il quesito presentava due soluzioni, quella indicata dalla P.a. e quella del ricorrente.

Sotto il profilo della prova di resistenza, dunque, il ricorrente - con il recupero della penalità ingiusta e l'assegnazione del punteggio positivo - otterrebbe un punteggio complessivo pari a **20.81**.

Il ricorrente intende, altresì, contestare l'ambiguità nella formulazione del quesito n. 60 del compito che, nel caso di specie, avendo il ricorrente risposto, secondo l'amministrazione, in maniera errata, lo ha penalizzato e, quindi, oltre a non aver ottenuto il punteggio di + 0,43 per la risposta corretta, ha subito la decurtazione di -0,08 per la risposta ritenuta errata.

Il quesito in questione è il seguente (il 60) : *il reddito si può definire*

Con le seguenti opzioni di risposta

- a) *L'incremento o il decremento che il patrimonio di funzionamento netto subisce per effetto della gestione.*
- b) *L'incremento o il decremento che le attività subiscono per effetto della gestione.*
- c) *L'incremento o il decremento che le passività subiscono per effetto della gestione*

Innanzitutto, la domanda è generica poiché si parla di "reddito" senza specificare che si tratti di reddito di esercizio o reddito di impresa o fiscale, etc.

E, dunque, già per tale genericità andrebbe "abbonata" con recupero della penalità assegnata. Sul punto, si rammenti che per giurisprudenza consolidata i quiz devono essere formulati in maniera chiara e non ambigua e le relative risposte devono, altresì, essere corrette o errate senza alcun margine di dubbio interpretativo.

Con riferimento alla domanda la P.a. ha ritenuto corretta l'opzione a), assegnando penalità sulla risposta flaggata dal ricorrente, ovverosia l'opzione b).

Per quanto concerne, poi, l'individuazione della soluzione, vi è da dire che nessuna tra le opzioni di risposta date può dirsi effettivamente tale.

Al netto delle molteplici definizioni inerenti il concetto di "reddito" nelle teorie di Economia, tutte le definizioni offerte sono eccessivamente generiche, scarse, semplicistiche alla luce della folta letteratura scientifica esistente, e nessuna di esse trova corrispondenza in alcuna definizione scientifica esistente. L'opzione a) non può dirsi effettivamente soluzione per via proprio della sua eccessiva genericità, posto che per la determinazione di un reddito concorrono diversi fattori ed elementi non citati nelle opzioni; inoltre, l'ambiguità si aggrava per via dell'aggiunta dell'espressione "di funzionamento", la quale di per sé non può far altro che "confondere" in assenza di ulteriori specificazioni!

Invero, anche volendo semplicizzare ai minimi termini la definizione "pura" di reddito, la stessa avrebbe la seguente forma: *Il reddito è l'incremento o il decremento che il patrimonio netto subisce per effetto della gestione aziendale*. Ora, a ben vedere, se la risposta flaggata dal ricorrente può dirsi errata, non dimeno possono definirsi corrette le altre opzioni. Diverso, sarebbe stato – quantomeno – far riferimento al semplice "patrimonio", in quanto l'aggiunta "di funzionamento", in assenza di una chiara identificazione della tipologia di reddito, ha spiazzato il ricorrente portandolo a virare su altra opzione nel convincimento che la a) fosse la "classica" risposta a "trabocchetto" (volgarmente definibile).

Il patrimonio di funzionamento (distinto dal patrimonio di costituzione), invero, è un concetto ben preciso nelle scienze economiche: con esso si intende il valore del patrimonio aziendale durante la sua attività, di solito questa valutazione viene fatta al termine di ogni esercizio amministrativo in modo tale da determinare il reddito **d'esercizio**. Il patrimonio di funzionamento viene determinato grazie all'inventario d'esercizio, che può essere generale, ordinario e analitico. Si dice "di funzionamento" perché è legato al fatto che l'azienda duri nel tempo, ed è molto rilevante per le valutazioni alla fine dell'esercizio, perché si deve tenere conto che l'attività prosegue e che i beni continueranno ad essere utilizzati.

Ed è statico perché è riferito a un determinato istante.

Dunque, reddito (nel senso generico indicato dalla domanda) e patrimonio di funzionamento sono concetti non solo diversi, ma anche distanti.

Una definizione generale completa di *reddito* potrebbe essere la seguente: il valore determinato dalla differenza tra il patrimonio netto alla fine dell'esercizio e il patrimonio

netto all'inizio dell'esercizio, anche se oltre al conseguimento di un utile o una perdita, il patrimonio netto potrebbe subire altri mutamenti, quali conferimenti da parte dei proprietari avvenuti durante il periodo amministrativo, prelevamenti di capitale da parte dei proprietari. Il reddito d'esercizio può determinarsi tramite procedimento sintetico o analitico.

L'aggiunta di una specificazione sulla tipologia di patrimonio netto da considerare, avrebbe quantomeno dovuto comportare una pari specifica sulla tipologia di reddito, atteso che in ogni caso tutte le definizioni sono eccessivamente vaghe a fronte della vastità del concetto.

Le opzioni risposta offerte sono tutte tronche o comunque non sufficienti per potere essere considerate "definizioni". Del resto, anche la mancata aggiunta dell'aggettivo "aziendale" al sostantivo "gestione" rende eccessivamente generiche le risposte, e rende ancor più difficile comprendere se si tratti di reddito di esercizio o meno.

Pertanto, anche in riferimento a tale quesito, il ricorrente avrebbe diritto al recupero della penalità + 0,08 e all'assegnazione del punteggio esatto (+ 0,43), in quanto la risposta fornita non può dirsi meno corretta della soluzione indicata; in tal senso, sommando al precedente punteggio riesaminato, il ricorrente otterrebbe un punteggio complessivo di **21.32.**

Nei concorsi a quiz, come anche di recente la giurisprudenza ha avuto modo di ribadire, ogni quesito deve prevedere soltanto una risposta esatta. Sono invalidi i quesiti contenenti più risposte corrette ovvero nessuna risposta giusta. Secondo il Tar Lazio (cfr. sentenza 11048/2021), perché le domande somministrate ai concorrenti possano ritenersi rispondenti al principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, siano formulate in modo tale da facilitare la speditezza della selezione senza pregiudicare la par condicio tra gli aspiranti al posto di lavoro. Pertanto i test devono essere formulati in maniera chiara, non equivoca o ambigua, e soprattutto in modo da consentire l'univocità della risposta corretta che deve essere sempre presente tra quelle proposte al candidato. (cfr. Tar Lazio, sent. n. 11038/2021; Tar Lazio, ordinanza n. 5529/2022).

Non solo: un altro quesito di diritto civile si è rivelato ambiguo.

Il quiz n. 44: *La Pubblicità notizia:*

con le seguenti opzioni di risposta:

- a) *Serve a rendere opponibile il negozio ai terzi e la sua omissione non determina l'invalidità dell'atto, che produce egualmente i suoi effetti tra le parti del negozio, ma è rispetto ai terzi che rileva la mancata attuazione di questa forma di pubblicità*
- b) *Assolve la funzione di rendere conoscibile un atto del quale il legislatore ritiene opportuno dare notizia e la sua omissione è irrilevante per la validità e l'efficacia dell'atto, il quale rimane operante tra le parti ed è anche opponibile ai terzi indipendentemente dalla mancata attuazione dello strumento pubblicitario.*
- c) *È elemento costitutivo della fattispecie negoziale, senza la quale il negozio non soltanto non si può opporre a terzi, ma non produce effetti nemmeno tra le parti.*

Orbene, il ricorrente ha flaggato l'opzione a), incorrendo in penalità, quando invece la soluzione indicata dalla P.a. risulta essere l'opzione b).

Ebbene, la pubblicità notizia ha la funzione di rendere notizia di determinati fatti (è il caso delle pubblicazioni matrimoniali) , senza che la sua omissione determini l'invalidità del negozio giuridico; circostanza, quest'ultima, presente sia nell'opzione a) che nella b).

Ad ogni modo, la risposta data dal ricorrente non può dirsi errata, perché sebbene la pubblicità notizia ha funzione informativa, essa non può dirsi non rilevante rispetto a terzi e, ad ogni modo, è la risposta più vicina a poter essere considerata soluzione; di certo, non può essere l'opzione b) indicata dalla P.a. in quanto non è vero che la mancata attuazione dello strumento pubblicitario rende comunque opponibile il negozio a terzi.

I fatti oggetto di pubblicità servono ad assicurare la loro conoscibilità legale, ma non per questo sono opponibili ai terzi.

La soluzione della P.a. invece sostiene esattamente il contrario: l'atto oggetto di pubblicità notizia è sempre opponibile a terzi.

Se quindi si vorrà opporre a un terzo un fatto reso pubblico bisognerà comunque dimostrare che questi ne era a conoscenza.

Ad es. nella società semplice (sempre che non svolga attività agricola) l'iscrizione nel registro delle imprese non rende opponibili ai terzi i fatti registrati, ma bisognerà dimostrare che questi ne fossero comunque a conoscenza.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Per come è formulata l'opzione b), non può dirsi effettivamente soluzione, il quesito dunque si presenta privo di soluzioni, e, dunque, anche in relazione ad esso il ricorrente avrebbe diritto all'assegnazione del punteggio positivo (+ 0,43) e, nel contempo, al recupero della penalità (+ 0,08) ; in tal senso, il ricorrente giungerebbe al punteggio complessivo di **21.83**, rientrando così tra gli idonei.

II

- 1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del DPR 487/1994**
- 2. Eccesso di potere. Irragionevolezza e illogicità**
- 3. Difetto assoluto di motivazione**
- 4. Contraddittorietà dell'azione amministrativa**
- 5. Difetto di trasparenza**
- 6. Violazione dell'art. 97 Cost.**

Soltanto qualora le censure di cui sopra non venissero accolte, permarrrebbe in ogni caso l'interesse del ricorrente a contestare la mancata predeterminazione dei criteri di assegnazione di punteggio sui quesiti della prova, delle modalità di svolgimento della medesima e della tempistica a disposizione in violazione di quanto previsto ex lege. Tanto invero denota un vizio di eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità; a tanto si aggiunga il difetto assoluto di motivazione, sicchè la P.a. non consente in alcun modo di risalire all'iter logico che ha seguito nel giustificare una simile omissione, e nello stesso tempo un palese deficit di trasparenza. Ebbene, nella specie, il bando non prevede alcuna clausola circa le modalità di svolgimento della prova scritta né tantomeno i successivi atti concorsuali hanno chiarito alcunché (si veda a titolo esemplificativo le istruzioni pubblicate a settembre 2023 sul sito AgE, da cui sostanzialmente non emergono ulteriori informazioni al riguardo).

Al riguardo, è opportuno evidenziare che il Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, all'Art. 1, Comma 2, dispone che: *“Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento”* e, **all'art. 3 comma 2 viene espressamente disposto che: *“Il bando di concorso deve contenere almeno: lettera c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 8, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;***

i requisiti fissati dall'assunto normativo appena richiamato, sono quei requisiti minimi, indispensabili (e ciò è confermato dalla previsione di cui all'art. 3, comma 2, lettera c): ***“Il bando di concorso deve contenere almeno”***) che ogni bando, affinché possano essere garantiti e rispettati i diritti e le prerogative che sono state precedentemente elencate, deve, per l'appunto, necessariamente contenere.

Tuttavia, nella specie – e ciò è desumibile da una mera lettura della *lex specialis* e dagli altri atti – la struttura della prova scritta e i punteggi attribuibili sono elementi ingiustificatamente non resi noti.

A riguardo, nel caso di specie, all'art. 6 del bando di concorso di cui è causa viene genericamente e testualmente stabilito: “

“La prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla volti ad accertare la conoscenza delle materie di seguito specificate:

- *diritto tributario ed elementi di teoria dell'imposta;*
- *diritto civile e commerciale;*
- *diritto amministrativo;*
- *contabilità aziendale;*
- *elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari.*

6.2 La prova è valutata in trentesimi e s'intende superata con il punteggio di 21/30".

Nessun cenno sul numero di domande, su come queste sarebbero state strutturate e valutate, sui punteggi attribuibili in caso di risposta ritenuta corretta e sul punteggio invece decurtato in caso di risposta ritenuta errata, sulla valutazione delle risposte invece non date. Tali indispensabili specifiche, che per legge devono essere necessariamente contenute all'interno del bando di concorso, non sono state fornite dall'amministrazione neppure con atti successivi, ma soltanto in sede di prova.

Alcun chiarimento proviene, neppure, dal successivo avviso recante indicazioni per la prova scritta pubblicato sul sito dell'AgE il 04.09.2023 , con cui sostanzialmente si ribadisce – illogicamente – quanto già previsto dal bando! Ciò conferma che l'operato amministrativo di specie è assolutamente scriteriato, in quanto neanche le paventate indicazioni sullo svolgimento della prova scritta hanno consentito al concorsista di comprendere che tipo di prova si sarebbe trovato di fronte. E' lapalissiano considerare come la pre – conoscenza dei criteri di assegnazione del punteggio , del numero dei quesiti e del tempo concesso rileva in termini di organizzazione strategica e di metodologia per affrontare la prova stessa.

La mancata pre -conoscenza dunque ha inciso notevolmente sul regolare andamento delle operazioni di concorso, in quanto di fatto il ricorrente ha svolto una prova “al buio” conoscendo soltanto – genericamente – le materie che avrebbe dovuto studiare, e **nient'altro.**

Tuttavia, l'operato delle resistenti appare altresì contraddittorio in quanto per altre procedure selettive non si è registrata una simile omissione.

Per fornire un esempio di quanto detto, si prende in considerazione un altro concorso, indetto, altresì, dall'Agenzia delle Entrate, in cui, invece, seppur con comunicazione successiva e non all'interno del bando, sono stati fissati e comunicati ai concorrenti i criteri di valutazione della prova. Il concorso in questione (cfr. bando allegato) è quello relativo alla “*selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 2320 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria, di cui 2170 esperti in materia fiscale*” in cui, come sin vedrà, sono stati fissati nel dettaglio i criteri di prova:

“Criteri prova oggettiva attitudinale

Durata della prova: 45 (quarantacinque) minuti

Ciascun questionario è articolato in n. 50 (cinquanta) quesiti, ciascuno con n. 3 (tre) alternative di risposta (A, B e C), di cui solo una corretta.

I quesiti, volti ad accertare il possesso da parte dei candidati delle attitudini, delle abilità logiche, delle capacità di analisi, sintesi e risoluzione dei problemi, sono suddivisi nelle cinque macro aree di riferimento come di seguito indicato:

- Critico – verbale 15 item
- Logico – deduttiva 14 item
- Visivo – spaziale 5 item
- Logico – matematica 10 item
- Precisione 6 item

In base a tale ripartizione la distribuzione percentuale delle cinque tipologie di item sul numero complessivo di quesiti risulta essere la seguente:

- Critico – verbale 30 % del totale
- Logico – deduttiva 28 % del totale
- Visivo – spaziale 10 % del totale
- Logico – matematica 20 % del totale
- Precisione 12 % del totale

Criteri prova oggettiva tecnico-professionale

Durata della prova: 60 (sessanta) minuti

Ciascun questionario è articolato in n. 80 (ottanta) quesiti, ciascuno con n. 3 (tre) alternative di risposta (A, B e C), di cui solo una corretta.

Di seguito si riporta il numero di quesiti da somministrare per ciascuna materia:

- n. 28 quesiti per la macro area “tributario”;
- n. 21 quesiti per la macro area “diritto civile e commerciale”;
- n. 11 quesiti per la macro area “diritto amministrativo”;
- n. 10 quesiti per macro area “contabilità aziendale”;
- n. 3 quesiti per macro area “organizzazione e gestione aziendale”;
- n. 4 quesiti per macro area “scienza delle finanze”;
- n. 3 quesiti per macro area “elementi di statistica”.

Criteri prova orale

Di seguito i criteri in base ai quali viene attribuito il punteggio finale:

- a) Correttezza della risposta fornita dal candidato
- b) Completezza delle argomentazioni fornite dal candidato
- c) Capacità di approfondimento ed elaborazione critica
- d) Chiarezza espositiva e coerenza argomentativa”

i medesimi criteri sono stati altresì fissati, dalla stessa Agenzia delle Entrate”, in modo chiaro, anche nel concorso relativo alla “ *Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 2320 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria, di cui 50 esperti in fiscalità internazionale (Codice concorso INTER50)*” (cfr. bando all.) in cui, se si confronta il testo della comunicazione in cui sono dettati tali specifiche, con il bando del

concorso di cui è causa, si può *ictu oculi* evidenziare la disparità di trattamento operata dalla P.A. nei confronti dei candidati che hanno partecipato alla prova. Tale *modus operandi* non può che tradursi in un eccesso di potere ad opera dell'amministrazione resistente, nonché in una grave violazione del principio della *parcondicio concorsorum*, dell'art. 51 Cost., in una evidente disparità di trattamento tra i candidati dei diversi concorsi indetti dalla medesima amministrazione, nonché in una violazione del principio di uguaglianza, di trasparenza e del buon andamento amministrativo.

Sul punto, si rammenti che l'art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1997, nel recepire i contenuti dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, stabilisce testualmente che la commissione esaminatrice ha l'obbligo di stabilire "i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove", correlando espressamente l'attribuzione dei punteggi all'applicazione dei criteri previamente predeterminati. La norma si riferisce chiaramente a tutte le prove concorsuali e, quindi, si applica anche alla prova pratica".

È quanto affermato dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 29 gennaio 2021 nella quale si precisa altresì che "la valenza generale dell'art. 12 del D.P.R. N. 487/94 è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza amministrativa. "Il d.P.R. 487/94, con cui è stato approvato il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego" all'art. 12, comma 1, titolato "Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali" stabilisce, tra altro, che "*Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove*".

La giurisprudenza ha chiarito che i criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali possono essere stabiliti anche successivamente alla prima riunione della commissione, purché prima delle prove cui si riferiscono, concludendo per l'illegittimità del procedimento concorsuale per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 (Cons. Stato, VI, 25 luglio 2003, n. 1305; V, 7 febbraio 2003, n. 648; 30 aprile 2003, n. 2245).

La finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione. L'adempimento si inquadra, pertanto, nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (ex multis, Cons. Stato, VI, 17 maggio 2017, n. 2334; VI, 27 settembre 2016, n. 3976; 19 marzo 2015, n. 1411; VI, 26 gennaio 2015, n. 325; VI, 3 marzo 2014, n. 990)" (cfr. in terminis, Cons. Stato, n. 495/2019). Anche la giurisprudenza più recente ha ribadito, con riferimento ai criteri di valutazione prefissati dalla Commissione, che essi fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentano un indubbio canone di esplicazione e di verifica della coerenza della scelte operate dalla commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneità, che consente al candidato di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto. (Cons. Stato sez. V, 30/09/2020, n.5743).

La costante giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, IV, n. 4745/2018), ha affermato che il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente

attribuzione del voto. Inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi. (cfr. Cons. Stato A.P. n. 7/2017; Cons. Stato sez. III, 29/04/2019, n. 2775).

Le affermazioni della consolidata giurisprudenza, secondo cui il punteggio numerico integra di suo una sufficiente motivazione, postulano infatti la previa determinazione di chiari, dettagliati e specifici criteri di valutazione, tali da "consentire la ricostruzione dell'iter decisionale seguito dalla Commissione, nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo sulla ragionevolezza e sulla logicità dei giudizi espressi" (Cons. di Stato, V, 12 febbraio 2018, n. 858).

Di conseguenza, il vizio dedotto, ed effettivamente riscontrato nella procedura concorsuale *de qua*, comporta una radicale e insanabile illegittimità dell'operazione valutativa del concorso in argomento, traducendosi in una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ogni procedura concorsuale, attesa la valenza imperativa dell'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1984 risultando, in assenza della previa fissazione dei criteri di massima, ogni valutazione delle prove d'esame arbitraria ed irrimediabilmente illegittima, pur in presenza di un eventuale giudizio, sintetico o analitico, di supporto al punteggio numerico attribuito" (cfr. in termini, Consiglio di Stato, sentenza n. 7115/2018).

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che parte ricorrente (soggetto non idoneo) subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (aumento anche con riserva del punteggio, sospensione dell'iter selettivo), considerato che l'amministrazione sta procedendo con speditezza, avendo già provveduto all'approvazione e alla pubblicazione delle graduatorie regionali con conseguente grave pregiudizio a carico dell'odierna ricorrente. Invero, anche al fine di agevolare l'azione amministrativa, sarebbe opportuno ammettere quantomeno con riserva parte ricorrente al riesame del punteggio così da vedersi dichiarato idoneo e in Graduatoria con il punteggio modificato. Il *periculum in mora*, se insussistente a febbraio 2024 (*ante* Graduatoria), di contro, ora deve ritenersi sussistente: considerata la speditezza delle procedure

assunzionali (all'uopo, si consideri che per la Regione Lazio si è già provveduto all'avvio delle procedure di scelta sedi per i vincitori), a breve il fabbisogno di personale verrà colmato con irreparabile pregiudizio per parte ricorrente (sic!).

Ebbene, il ricorrente – nell'attesa dell'udienza di merito – rischia di non essere ricompreso negli scorrimenti di graduatoria. Ed è proprio questa circostanza che rende urgente la concessione delle invocate misure cautelari in sede collegiale: l'udienza di merito verrebbe celebrata dopoché gli iter assunzionali saranno conclusi e dopo eventuali scorrimenti con il rischio concreto e attuale che, in mancanza di rettifica (nonostante la palese ambiguità del quesito), lo stesso si ritrovi comunque "escluso", rivelandosi quindi inutile la sentenza.

E poi, in caso di mancato accoglimento della presente istanza, toccherà al ricorrente intraprendere ulteriori azioni legali per valere i propri diritti, tra cui proporre ricorso per motivi aggiunti avverso i successivi atti concorsuali. Del resto, proprio la giurisprudenza amministrativa di Questo TAR ha accolto l'istanza cautelare in casi analoghi al presente, affermando che *"Ritenuto inoltre che dall'esecuzione dall'impugnato provvedimento derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile, **consistente nell'errata collocazione della ricorrente nella graduatoria in epigrafe**"* (ex multis cfr. Tar Roma Sez. IV, Ordinanza cautelare n. 2641/2022; id., Ord. caut. n. 5549/2022). Nel nostro caso, la ricorrente, a causa dell'ingiusta decurtazione del punteggio, non rientrerebbe tra gli idonei all'interno della graduatoria regionale. L'interesse del ricorrente è avere una collocazione in graduatoria come ben evidenziato in ricorso anche in vista degli scorrimenti.

Una misura cautelare, invero, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito a causa di operato amministrativo totalmente scriteriato: l'aumento, anche con riserva, del punteggio del ricorrente gli consentirebbe di entrare tra gli idonei in graduatoria ed eventualmente ambire ad una posizione lavorativa nell'attesa dell'udienza di merito (per la cui fissazione – considerati i tempi medi della giustizia amministrativa - potrebbero volerci diversi anni).

Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio. In effetti, dal momento che è stata già pubblicata la graduatoria regionale, terminate le convocazioni, si avvieranno le prime procedure di scorrimento cui seguiranno inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti del ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio nel merito. Ed invero, se la

sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, al ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a proprio carico, ed esporre la Pa ad eventuali azioni risarcitorie.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online o in ogni caso nei siti istituzionali delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, atteso che in ogni caso si è proceduto a chiedere a mezzo pec alla P.a. l'indicazione dei controinteressati, **sicchè la Graduatoria reca solo nome, cognome e data di nascita, non anche il Codice fiscale, e ciò rende oggettivamente impossibile reperirne l'indirizzo di residenza, atteso che – come noto – per utilizzare piattaforme telematiche come Smart ANPR è necessario – in aggiunta ai dati pubblicati - il codice fiscale o il luogo di nascita.** E, dunque, avendoli richiesti a mezzo pec, può dirsi rispettato ogni onere processuale, **posto che comunque si è proceduto a notificare a taluni controinteressati.**

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso principale e dei presenti motivi aggiunti, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In via istruttoria: se ritenuto opportuno e necessario, disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute piu' adeguate, considerata l'impossibilità oggettiva di diversa notifica; disporre idonea CTU per accertare l'ambiguità dei quesiti di cui in narrativa;

In via cautelare: sospendere gli atti gravati e/o aumentare con riserva il punteggio e/o comunque disporre il riesame della posizione del ricorrente unitamente ad ogni altro provvedimento consequenziale; in subordine, disporre la ripetizione della prova secondo criteri predeterminati, certi e precisi ai sensi di quanto previsto dal DPR 487/1994;

Nel merito: accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno; assegnare, all'odierno ricorrente, il punteggio aggiuntivo ad esso spettante per come sopra indicato su tutti i quesiti contestati, ordinando l'adozione di ogni provvedimento consequenziale;

in subordine, disporre la ripetizione della prova scritta secondo criteri predeterminati, certi e chiari.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Produzione giusta indice.

Cosenza (Cs), 23.05.2024

Avv. Danilo GRANATA